

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 67

Adunanza 28 dicembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA LOGGIA - VARIANTE PARZIALE N. 1  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1592 - 269050/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il comune di La Loggia:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 058-01161 del 05/11/1985 e di Variante generale al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 012-26826 del 15/03/1999;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 48 del 16/11/2000, la I<sup>a</sup> variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 23/11/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 48/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone la revisione e l'adeguamento normativo delle Norme di Attuazione ai disposti: del nuovo Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte, del D.Leg. 114/98, della L.R. n. 28/99, della L.R. n. 19/99, del D.P.C.M. 24/07/98

e del "Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. Le modifiche introdotte dalla Variante interessano quasi tutti gli articoli delle Norme di Attuazione vigenti.

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/01/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/12/2000;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali si segnala la necessità di provvedere:

- a) alla verifica della sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure di "variante parziale", in quanto l'introduzione nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C. di disposizioni di natura sovraordinata può determinare la modifica dei principi informativi del Piano;
- b) alla dimostrazione che l'ampliamento del 20% proposto per tutti gli insediamenti commerciali esistenti rientra nel limite massimo stabilito dalla lettera f), quarto comma, dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione del C.C.

n. 48 del 16/11/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;

2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di La Loggia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso